

Riportiamo di seguito le norme contenute nel d.l approvato ieri notte, di interesse della Scuola.

I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1 marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.

Relazione illustrativa

L'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di bilancio per il 2019 e dal decreto-legge n. 126 del 2019, prevede una procedura assunzionale straordinaria rivolta ai dipendenti delle imprese di pulizia impiegati da almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche in attività ausiliarie. La predetta disposizione di legge prevede che i soggetti in questione siano assunti alle dipendenze dello Stato, nel limite dei posti a ciò disponibili, a decorrere dal primo marzo 2020.

A seguito dell'emergenza sanitaria di cui trattasi, alcune istituzioni scolastiche risultano chiuse e lo saranno anche nei primi giorni di marzo. Ciò è di ostacolo alla sottoscrizione dei contratti di lavoro coi soggetti, già dipendenti delle imprese di pulizia, vincitori della procedura assunzionale di cui sopra. Per evitare che i soggetti in questione rimangano senza lavoro a decorrere dal primo marzo 2020, data dalla quale saranno comunque licenziati dalle loro imprese, si prevede che stipulino il contratto, nella predetta data, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, assicurando in tale luogo la loro prestazione lavorativa.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché a legislazione vigente sono disponibili le risorse occorrenti per la stipula di tutti i contratti in questione sin dal primo marzo 2020.

1. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 2 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile.

Relazione illustrativa

L'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 prevede, al comma 1, che: “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede, in specie, che possa essere adottata, tra le altre, la seguente misura di contenimento: “f) sospensione dei viaggi

*d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;”. Per le finalità di cui al comma 1, quindi, possono essere sospesi tutti i viaggi di istruzione in Italia e all'estero ed a tali sospensioni si applica, per espressa previsione del decreto-legge, l'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Il 25 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un dPCM attuativo contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale provvedimento espressamente stabilisce che: “1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate misure di contenimento [...]”. Tra le misure elencate vi è la seguente: **“b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;”.***

Per meglio coordinare e chiarire le disposizioni di cui decreto legge n. 6 del 2020 e dei provvedimenti attuativi, chiarirne gli effetti ed estendere il diritto al rimborso anche al di fuori dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 79 del 2011, con il presente articolo si chiarisce che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 2 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica oltre all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio anche l'articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi, consentirà alle istituzioni scolastiche statali o pubbliche di poter ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi tra il 23 febbraio e il 15 marzo. Conseguentemente, le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere coi loro bilanci.

1. *Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.*

Relazione illustrativa

Il testo unico sulla Scuola prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico all'effettivo svolgimento delle lezioni siano destinati almeno 200 giorni per ogni anno scolastico. Di conseguenza viene anche determinato un numero minimo di giorni di servizio ai fini della validità dell'anno di prova per i docenti neo-assunti. La chiusura disposta per le misure di contenimento potrebbe intaccare tale periodo minimo di lezioni

effettive e richiede un intervento normativo ai fini della regolare validità dell'anno scolastico.

Relazione tecnica

La disposizione ha natura chiaramente ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.